

ASSEGNO UNICO E UNIVERSALE

Legge 1° aprile 2021, n. 46 “Delega al Governo per riordinare, semplificare e potenziare le misure a sostegno dei figli a carico attraverso l’assegno unico e universale”

Il 30 marzo è stata approvata la legge delega sull’assegno unico e universale per i figli (L. 30 marzo 2021, n. 46¹).

Un punto di partenza nella riforma delle misure per la famiglia, non un punto di arrivo in quanto, per essere attuata, la legge richiederà l’adozione da parte del Governo, entro dodici mesi dall’entrata in vigore, di decreti legislativi volti a potenziare le misure a sostegno dei figli a carico attraverso l’assegno unico e universale al fine di favorire la natalità, di sostenere la genitorialità e di promuovere l’occupazione, in particolare femminile.

Nella manovra di Bilancio 2021, il legislatore aveva stanziato le risorse necessarie *“al fine di dare attuazione a interventi in materia di sostegno e valorizzazione della famiglia finalizzati al riordino e alla sistematizzazione delle politiche di sostegno alle famiglie con figli”*, risorse che tuttavia, come evidenziato anche in sede di votazione parlamentare, sono state *“giudicate insufficienti”* per l’attuazione della misura, così come concepita².

COS’E’ L’ASSEGNO UNICO

L’assegno unico, basato sul principio universalistico, costituisce un beneficio economico attribuito progressivamente a tutti i nuclei familiari con figli a carico.

Nell’intento del Legislatore, gli obiettivi che si vogliono perseguire con questa misura sono fondamentalmente tre:

1. favorire la natalità,
2. sostenere la genitorialità,
3. promuovere soprattutto l’occupazione femminile.

¹ Pubblicata su G.U. n. 82 del 6 aprile 2021

² A tale proposito si ricorda che la legge di Bilancio per il 2020 (art. 1, comma 339 della legge n. 160/2019) ha assegnato al “Fondo assegno universale e servizi alla famiglia”, una dotazione pari a 1.044 milioni di euro per l’anno 2021 e a 1.244 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2022; peraltro la legge prevede che le risorse possono essere rinvenute in particolare dal graduale superamento o dalla soppressione dell’ assegno ai nuclei familiari con almeno tre figli minori, dell’assegno di natalità, del cd bonus bebè, del premio nascita e del fondo di sostegno alla natalità, nonché nel quadro di una più ampia riforma del sistema fiscale dal graduale superamento o dalla soppressione della misura di alcune detrazioni fiscali e dell’assegno familiare.

La denominazione “universale” è dovuta al fatto che la misura si fonda sul *principio universalistico*, che prevede l'attribuzione dell'aiuto a tutti i nuclei familiari che hanno figli, in modo progressivo e nei limiti naturalmente delle risorse disponibili.

Peraltro è denominato “*unico*” proprio perché al suo interno sono comprese tutte le detrazioni, gli incentivi, gli assegni di natalità, i bonus bebè, già previsti per le famiglie e che rimarranno attivi fino all'entrata a regime dell'assegno unico ed universale, e da quest'ultimo progressivamente sostituite.

BENEFICIARI

La misura è assicurata per ogni figlio a carico con criteri di universalità e progressività, nei limiti stabiliti dalla legge. In particolare viene riconosciuto mensilmente per ciascun figlio minore a carico. Il beneficio decorre dal settimo mese di gravidanza. Per i figli successivi al secondo, l'importo dell'assegno è maggiorato.

Viene altresì riconosciuto, per un importo inferiore a quello riconosciuto per i minorenni, per ciascun figlio maggiorenne a carico, fino al compimento del ventesimo anno di età, con possibilità di corresponsione dell'importo direttamente al figlio, su sua richiesta, al fine di favorire l'autonomia. L'assegno è concesso tuttavia solo nel caso in cui il figlio maggiorenne frequenti un percorso di formazione scolastica o professionale, un corso di laurea, svolga un tirocinio ovvero un'attività lavorativa limitata con reddito complessivo inferiore a un determinato importo annuale, sia registrato come disoccupato e in cerca di lavoro presso un centro per l'impiego o un'agenzia per il lavoro o svolga il servizio civile universale. Il limite di età non è previsto se il figlio è disabile.

È ripartito in pari misura tra i genitori ovvero, in loro assenza, è assegnato a chi esercita la responsabilità genitoriale. In caso di separazione legale ed effettiva o di annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, l'assegno spetta, in mancanza di accordo, al genitore affidatario. Nel caso di affidamento congiunto o condiviso l'assegno, in mancanza di accordo, è ripartito in pari misura tra i genitori.

REQUISITI DI ACCESSO

Al momento della registrazione della nascita, l'ufficiale dello stato civile informa le famiglie sul beneficio previsto dalla legge.

Hanno diritto ad accedere all'assegno unico e universale i soggetti che presentano i seguenti requisiti:

- ✓ possesso della cittadinanza italiana o di uno Stato membro dell'Unione europea o di uno Stato non appartenente all'Unione europea o del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o per motivi di lavoro o di ricerca, di durata almeno annuale;
- ✓ assoggettamento al pagamento dell'imposta sul reddito nel territorio italiano;

- ✓ residenza e domicilio con i figli a carico nel territorio italiano e per tutta la durata del beneficio;
- ✓ residenza in Italia per almeno due anni, anche se non in modo continuativo, o titolarità di un contratto di lavoro a tempo indeterminato, o determinato purché della durata minima di 2 anni.

I requisiti che fanno riferimento alla residenza, al soggiorno, all'accesso e alla cittadinanza possono essere derogati su richiesta dei servizi sociali e solo per un periodo limitato, a condizione che sussistano esigenze di carattere particolare. La deroga deve essere concessa da una Commissione nazionale apposita, istituita con decreto del Ministero per la famiglia di concerto con quello del lavoro.

AMMONTARE DELL'ASSEGNO

L'ammontare dell'assegno è modulato sulla base della condizione economica del nucleo familiare, individuata attraverso l'ISEE o sue componenti, tenendo conto dell'età dei figli a carico e dei possibili effetti di disincentivo al lavoro per il secondo percettore di reddito nel nucleo familiare.

Per la reale quantificazione degli importi occorrerà attendere i decreti attuativi. Al momento le previsioni parlano di 250 euro mensili a figlio, ma questo importo potrebbe subire delle modifiche dipendenti dalle risorse disponibili. L'importo dell'assegno in ogni caso sarà maggiorato rispetto a quello previsto per i figli minorenni e per quelli di maggiore età a carico se ricorrono le seguenti ipotesi:

- ✓ se nascono altri figli dopo il secondo;
- ✓ se le madri hanno un'età inferiore ai 21 anni;
- ✓ se nascono figli con disabilità (maggiorazione compresa tra il 30 e il 50 per cento che viene a cessare con il raggiungimento dei 21 anni di età sempre che sia ancora a carico dei genitori).

COMPATIBILITA' CON ALTRE MISURE

L'assegno è pienamente compatibile con la fruizione del reddito di cittadinanza ed è corrisposto congiuntamente ad esso con le modalità di erogazione del reddito di cittadinanza. È altresì compatibile con la fruizione di eventuali altre misure in denaro a favore dei figli a carico erogate dalle regioni, dalle province autonome di Trento e di Bolzano e dagli enti locali.

Viene concesso nella forma di credito d'imposta ovvero di erogazione mensile di una somma in denaro.

Al fine di monitorare l'attuazione e verificare l'impatto dell'assegno, è istituito un organismo aperto alla partecipazione delle associazioni familiari maggiormente rappresentative

DECORRENZA

La decorrenza è prevista a partire dal 1° luglio 2021 e si assisterà al graduale superamento o soppressione di tutte le frammentate e disomogenee misure di sostegno già presenti nell'ordinamento giuridico che manterranno comunque la loro efficacia fino a tutto giugno 2021.

CONCLUSIONI

Una misura importante, in primo luogo perché semplifica e razionalizza le frammentate misure già esistenti, in secondo luogo per il suo carattere universale, ma soprattutto perché si muove in modo *"dinamico"* mettendo al centro le nuove generazioni con un sostegno economico che va da qualche mese prima della nascita a qualche anno dopo la maggiore età. Sicuramente una misura non esaustiva nei confronti delle famiglie e dei giovani, non solo per le risorse stanziare, ma perché non completa l'impegno nei confronti delle future generazioni impegno che richiede oltre ai "trasferimenti monetari" la realizzazione di servizi concreti. Ed in questo senso invitiamo le Istituzioni tutte ad una riflessione sul tema.

Carlo Palermo
Segretario Nazionale Anaa Assomed

Sandra Morano
Coordinatrice Area Formazione Femminile Anaa Assomed

Chiara Rivetti
Segretaria Anaa Assomed Regione Piemonte